

**Edizione di venerdì 9 dicembre 2016**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

[Il regime tributario dei neo domiciliati approda anche in Italia](#)

di **Pietro Vitale**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[Contratto di rete con mandato senza rappresentanza](#)

di **Luigi Scappini**

## **AGEVOLAZIONI**

[Istanza di ruling per il patent box entro il 31 dicembre](#)

di **Davide David**

## **CONTENZIOSO**

[Amministratore: stop a compensi spropositati](#)

di **Maurizio Tozzi**

## **BILANCIO**

[Utilizzabilità della riserva da utili netti su cambi](#)

di **Chiara Rizzato, Sandro Cerato**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Il regime tributario dei neo domiciliati approda anche in Italia***

di **Pietro Vitale**

Il D.D.L. di Bilancio 2017 prevede l'introduzione, nell'articolo 24-*bis* del **TUIR**, di un regime opzionale di vantaggio per le **persone fisiche** cd. **neo domiciliate** evocando regimi esteri quali ad esempio quello di *resident non domiciled* vigente in UK, Malta, Portogallo, Jamaica (tali regimi assoggettano a tassazione solo il reddito di fonte interna mentre quello di fonte estera nella misura in cui esso viene trasferito nello Stato, cd. *remittance*). Sin da subito si noti come il regime italiano richieda **residenza** e **domicilio** in Italia nel senso che occorre soddisfare tutti i requisiti previsti dal TUIR per l'acquisizione della residenza italiana.

Il regime di fatto è una **deroga** alla regola della tassazione su base mondiale (cd. **world wide taxation**) e, pertanto, è plausibile che esso in futuro possa essere censurato dalla stampa come già avvenuto nel Regno Unito.

Il comma 8 di tale articolo esplicita lo **scopo** della novella, prevista “*Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali*”, stabilendo che con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, saranno “*individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-bis*”. Si cerca quindi di **attrarre** in Italia **persone fisiche ricche**, cd. *high net worth individuals*.

All'uopo saranno individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di **visto di ingresso** e di **permesso di soggiorno** connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani.

Più in particolare il regime prevede una tassazione agevolata opzionale per gli immigrati in Italia che:

- vi trasferiscono la loro residenza fiscale ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, del TUIR](#) e che
- **non siano stati mai residenti in Italia** ai sensi del TUIR per un periodo almeno pari a **nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti** l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Per tali soggetti residenti e neo domiciliati in Italia, l'agevolazione consiste nella possibilità, dietro specifica opzione, di tassare in modo **forfetario** in Italia i loro **redditi prodotti fuori**

**dall'Italia** in costanza di opzione.

La tassazione avverrà mediante il pagamento di una **imposta sostitutiva** dell'IRPEF calcolata forfetariamente nella misura di **euro 100.000** per ciascun periodo d'imposta in cui è valido il regime. Tale importo potrà essere **ridotto** a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei **familiari** di cui all'[articolo 433 del codice civile](#) (si veda il comma 6 più in dettaglio).

Al fine di evitare che il trasferimento in Italia sia mosso da intenti non genuini, l'imposta sostitutiva **non si applicherà alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate** ([articoli 67, comma 1, lettera c\), TUIR](#)) realizzate **nei primi cinque periodi d'imposta** di validità dell'opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione di cui all'[articolo 68, comma 3, TUIR](#) (49,72% del reddito ad aliquote progressive).

L'opzione per la tassazione forfetaria potrà essere esercitata dopo aver ottenuto **risposta favorevole a specifica istanza di interpello** presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lettera b\), della L. 212/2000](#), entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Nell'opzione dovrà essere indicata la/le giurisdizione/i di ultima provenienza con indicazione degli Stati esteri i cui redditi saranno soggetti a tale imposta sostitutiva. L'Agenzia delle entrate trasmetterà tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali di tali giurisdizioni.

**I redditi prodotti in Stati esteri che non saranno oggetto dell'opzione** continueranno a subire la **ordinaria tassazione** italiana **con relativo scomputo del credito per imposte pagate all'estero**. Potrebbe, infatti, essere opportuno escludere (facendo del *cherry picking*) qualche giurisdizione non collaborativa con l'Italia al fine di evitare il mancato ottenimento di una risposta **positiva** all'interpello.

I redditi esteri si considerano tali secondo i **criteri di reciprocità** sulla base della nota lettura a specchio prevista dall'[articolo 165, comma 2, del TUIR](#).

L'opzione è **revocabile** e comunque cessa di produrre effetti decorsi **15 anni** dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione.

Infine, si precisa che i **soggetti** – e il loro familiari – **che optano** per il regime:

- **non** sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui all'[articolo 4 del D.L. 167/1990](#) (quadro **RW**) per le attività detenute all'estero;
- **non** pagano **IVIE e IVAFE** sulle attività estere;
- **non possono cumularlo**:
- con quello di cui all'[articolo 44 del D.L. 78/2010](#), in tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;

- con quello di cui all'[articolo 16 del D.Lgs. 147/2015](#), in tema di regime speciale per lavoratori rimpatriati.



## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Contratto di rete con mandato senza rappresentanza***

di **Luigi Scappini**

Il **contratto di rete** è stato introdotto dal nostro Legislatore nel lontano **2009** con il preciso intento di mettere a disposizione dell'imprenditoria italiana uno **strumento aggregativo** altamente **versatile**, con il quale cercare di riuscire a **superare** il **problema dimensionale** del tessuto economico italiano che si caratterizza per il cosiddetto "**nanismo**".

Tale sindrome si manifesta nella sua pienezza quando il confronto avviene a livello comunitario ove, a titolo di esempio, si definisce quale media impresa quella con un fatturato nei limiti dei 50milioni di euro e con non più di 250 dipendenti.

Ecco che allora è evidente come il contratto di rete si presti a rappresentare uno strumento di **cooperazione** tra più imprenditori che si pongono degli **obiettivi di accrescimento** singolo o comune.

Tale forma trova un'efficace applicazione anche nel mondo dell'agricoltura, settore in cui le forme di collaborazione tra imprenditori sono già esistenti e strutturate.

Tuttavia, il contratto di rete applicato al mondo agricolo presenta indubbi vantaggi, rispetto alle altre forme di cooperazione, in ragione della sua versatilità e modellabilità rispetto alle esigenze proprie dei contraenti (i soggetti retisti).

Si pensi alle **cooperative**, forma collaborativa ampiamente sviluppata sul territorio nazionale in ragione degli indubbi vantaggi fiscali riconosciuti nel momento in cui viene garantita la mutualità prevalente, tuttavia, tale forma presuppone, nella maggior parte delle casistiche, l'obbligo da parte del socio della cooperativa di **conferire** l'intero prodotto aziendale.

O ancora alle **organizzazioni di produttori**, strumento che consiste nell'aggregazione di un gruppo di soggetti, ma che presenta alcuni limiti applicativi consistenti nella sua composizione, sia da un punto di vista soggettivo, essendo obbligatoria l'aggregazione tra soggetti operanti nel medesimo comparto agroalimentare, nonché un numero minimo di partecipanti e un volume d'affari minimo.

In questo contesto si inserisce il contratto di rete senz'altro vantaggioso rispetto alle forme aggregative richiamate, innanzitutto in ragione della sua verticalità, infatti, nel contratto di rete, declinato anche sul mondo agricolo, i soggetti retisti possono provenire da svariati settori.

Ad esempio, nel **mondo vitivinicolo**, si può prevedere un contratto di rete in cui vengano “aggregati” alcuni **produttori** di **piccole dimensioni** e un **importatore** che agirà per conto della rete e quindi di tutti i soggetti che, in caso contrario, incontrerebbero indubbie difficoltà a riuscire a relazionarsi singolarmente con l'importatore stesso.

A questo si deve aggiungere la possibilità di optare per un **contratto** di rete che **non abbia natura giuridica**, circostanza che al contrario nell'ipotesi di OP non si può eludere essendo riconosciuta una soggettività giuridica all'organizzazione, nonché la possibilità di non prevedere il conferimento obbligatorio di tutta la produzione nel contratto.

Una particolare e duttile forma di utilizzo del contratto di rete applicato al mondo agricolo ma non solo, è quella che sfocia in uno schema di **mandato senza rappresentanza**, declinazione perfetta rispetto alle intenzioni originarie del Legislatore.

E tale utilizzo è stato oggetto di chiarimenti anche da parte della **DRE del Lazio**, in risposta a un interpello specifico (**n. 913-427/2015**) presentato da un imprenditore agricolo.

Nonostante la risposta non sia sfociata in un documento di prassi ufficiale, rappresenta comunque un utile strumento per meglio comprendere i vantaggi del contratto di rete applicato al mondo agricolo, settore inciso da alcune limitazioni per poter fruire dell'indubbio regime fiscale di favore rappresentato da una tassazione del reddito su base **catastale** (e, se verranno confermate le previsioni contenute nel DDL bilancio, da una esenzione triennale dall'Irpef).

In particolare giova ricordare come, nel momento in cui l'imprenditore agricolo effettua le operazioni cosiddette connesse, abbia l'obbligo di garantire la **prevalenza** di utilizzo dei **propri prodotti** rispetto a quelli acquistati presso terzi.

Nel caso oggetto di interpello, era stata costituita una rete tra vari produttori per garantire un determinato quantitativo alla GDO e tra essi ve ne era uno che agiva da capofila in forza di un contratto di mandato senza rappresentanza.

Tecnicamente ciò determina l'emissione da parte del **capofila** di una **fattura unica**, comprensiva dei **prodotti** di **tutti i retisti che**, a loro volta, procederanno a **fatturare** i loro quantitativi **al capofila**.

Il dubbio riguardava la **possibilità** che l'Agenzia delle entrate, in un eventuale controllo, imputasse alla **capofila tutta la produzione** con conseguente venir meno della prevalenza.

Tuttavia, la DRE del Lazio interpreta correttamente il contratto in essere e **nega** tale possibilità essendo evidente come la **capofila**, agendo in forma di un mandato senza rappresentanza, **non entri mai nella titolarità** dei **prodotti** degli **altri retisti**.

Ecco che allora tale forma di contratto di rete rappresenta una **declinazione virtuosa** tutte le

volte in cui si devono *bypassare* le limitazioni date dalle ridotte dimensioni.

Si pensi alla GDO o agli importatori che spesso rinunciano a trattare beni di qualità in quanto, in ragione dei ridotti quantitativi, sono più gli oneri dei vantaggi. Attraverso un contratto di rete come descritto, riceveranno un'unica fattura con indubbi tagli burocratici.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Istanza di ruling per il patent box entro il 31 dicembre***

di  **Davide David**

Nel [precedente articolo](#) dedicato al *patent box* si è rammentato come i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che nel 2015 non hanno esercitato l'opzione e che intendono iniziare a beneficiare del regime agevolato dal 2016, debbano trasmettere telematicamente il relativo modello **entro il 31 dicembre 2016**.

La stessa cosa devono fare i soggetti che, pur avendo già esercitato l'opzione per il 2015, intendono ora agevolare, a decorrere dal 2016, **beni immateriali non inseriti nella prima opzione**.

Peraltro, i soggetti che utilizzano **direttamente** i beni immateriali agevolabili, oltre alla trasmissione telematica del modello di opzione, sono altresì tenuti, **sempre entro il 31 dicembre 2016**, a presentare l'apposita **istanza di ruling** (di cui al **provvedimento AdE del 1.12.2015**).

Diversamente, tale obbligo aggiuntivo non sussiste per i **soggetti che concedono in uso a terzi i beni agevolabili**, per i quali è quindi sufficiente la trasmissione telematica del modello di opzione.

Essi hanno comunque la **facoltà (non l'obbligo) di fare istanza di ruling qualora i beni agevolabili siano concessi in uso nell'ambito di un gruppo societario**. Tale facoltà è invece esclusa per i beni agevolabili dati in uso a terze parti indipendenti.

In ogni caso, per i soggetti che presentano (per obbligo o per scelta) l'istanza di *ruling*, **l'opzione ha efficacia dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza** e non da quello di stipula dell'accordo di *ruling*.

Tuttavia, tali soggetti, fino a che non è sottoscritto l'accordo, sono tenuti a determinare il reddito d'impresa secondo le **regole ordinarie** (quindi senza operare la detassazione), per poi imputare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene sottoscritto l'accordo la **quota di reddito agevolabile** relativa ai periodi di imposta compresi tra quello in cui è stata presentata l'istanza e quello in cui viene sottoscritto l'accordo.

Per contro, i soggetti che concedono in uso a terzi i beni agevolabili e che non si avvalgono della facoltà di fare istanza di *ruling* determinano **autonomamente** la quota di reddito agevolabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento (ad esempio, se si esercita l'opzione a decorrere dal 2016, in Unico 2017 andrà imputata e detassata la quota di



reddito agevolabile relativa al 2016).

L'istanza di *ruling* può essere **consegnata direttamente** ovvero **inviata in carta libera**, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, **all'ufficio competente così individuato** (cfr. provvedimento AdE del 6.5.2016):

- per i soggetti che nell'ultima dichiarazione presentata prima dell'invio dell'istanza hanno indicato un volume d'affari ovvero un ammontare di ricavi (prendendo a riferimento il maggiore dei due dati) pari o superiore a euro 300.000.000, la **Direzione Centrale Accertamento**, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle entrate, a Roma (via Cristoforo Colombo 426) o a Milano (via Manin 25);
- per gli altri soggetti, le **Direzioni Regionali e le Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano** dell'Agenzia delle entrate competenti in relazione al domicilio fiscale dell'istante alla data della presentazione dell'istanza.

Nell'istanza, oltre ai dati identificativi del contribuente, **vanno indicati**:

- l'**oggetto** del *ruling* (di norma, la definizione dei metodi di calcolo del contributo economico dell'utilizzo diretto dei beni alla produzione del reddito);
- la **tipologia** dei **beni** agevolabili e l'eventuale vincolo di complementarietà tra gli stessi;
- la **tipologia** di **attività di ricerca e sviluppo** svolta e il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l'accrescimento del valore dei beni agevolabili.

Nei **120 giorni successivi** alla presentazione dell'istanza, **gli istanti devono poi presentare la apposita documentazione di supporto** elencata agli articoli 3 e 4 del provvedimento AdE del 1.12.2015, unitamente a eventuali memorie integrative.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 11/E/2016](#), in caso di esercizio dell'opzione e di invio dell'istanza di *ruling* **non seguiti dall'invio, nei 120 giorni, della documentazione a supporto, l'istanza di considera decaduta e, quindi, l'opzione non produce effetti, senza conseguenze per il contribuente.**

Il che potrebbe essere di **interesse** per i soggetti che hanno esercitato l'opzione e presentato l'istanza nel 2015 **ma che non hanno poi presentato la documentazione a supporto.**

Tali soggetti, qualora intendano iniziare a beneficiare dell'agevolazione dal 2016, possono ora presentare, entro il 31.12.2016, una **nuova istanza di ruling** per poi presentare nei 120 giorni successivi la documentazione a supporto. In tale ipotesi l'opzione produrrà i suoi effetti per un quinquennio a decorrere dal 2016.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## CONTENZIOSO

---

### ***Amministratore: stop a compensi spropositati***

di **Maurizio Tozzi**

In un [precedente articolo](#) si è data evidenza come la **Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24379, depositata il 30 novembre 2016**, si sia espressa sul tema delicato dei compensi corrisposti all'amministratore, giungendo a conclusioni molto significative soprattutto per limitare le varie interpretazioni che spesso si spingono anche a giustificare decisioni che sembrano, a volte in modo palese, non ragionevoli nell'ottica della corretta gestione aziendale.

Ebbene nel presente contributo si intendono sviluppare ulteriori considerazioni sulla questione.

L'argomento del contendere è la **sindacabilità**, o meno, dell'ammontare stabilito a titolo di compenso per l'amministratore, che secondo parte della dottrina e anche di svariate decisioni di merito non è facoltà concessa all'Amministrazione finanziaria. In realtà appare del tutto evidente che il primo approccio deve essere giudizievole, nel senso che è sempre preferibile, per l'impresa, **adottare comportamenti non sindacabili** con facilità da parte dell'Agenzia delle Entrate, pertanto non esagerando in determinate forme di remunerazione ovvero procedere con "**sbalzi**" clamorosi circa i compensi erogati. Ad esempio, se è vero che la disciplina normativa in materia di rimborsi spese prevede diverse ipotesi di esenzione da tassazione o comunque determinazioni forfettarie dei **fringe benefits** erogati all'amministratore, è altrettanto vero che stabilire compensi pari a 10 mila euro e erogare rimborsi di 50 mila euro esentati da tassazione dispone l'Amministrazione finanziaria ad un **controllo accurato sull'inerenza e veridicità dei rimborsi medesimi**, dovendo dunque aversi comprovata documentazione giustificatrice. Allo stesso tempo, se è vero che il TFM erogato può scontare una tassazione separata in capo all'amministratore al ricorrere di determinate circostanze, con l'indubbio vantaggio di applicare l'aliquota media del biennio precedente, è altrettanto vero che stabilire un **TFM spropositato** rispetto al compenso, con magari un andamento nel tempo "inversamente proporzionale" (ossia crescita del TFM e contemporanea riduzione del compenso), rappresenta un chiaro segnale di **finalità elusiva**, rispetto al quale qualsiasi funzionario in sede di controllo vorrà approfondire le **motivazioni sottostanti**.

Volendo essere pratici, una previsione di un adeguato compenso per gli amministratori, costante nel tempo salvo idonei adattamenti (comprovati anche dai risultati raggiunti), accompagnato da documentati rimborsi spese e da una previsione di TFM proporzionata agli stessi compensi, difficilmente sarà oggetto di contestazione, ma forse nemmeno di controllo approfondito, riscontrandosi una sorta di "**normalità**" del comportamento aziendale. Se invece i rimborsi e l'erogazione del TFM sono **sovrastimati** rispetto al compenso, o ancora lo stesso

compenso **è altamente variabile e privo di qualsiasi razionale spiegazione**, appare del tutto normale (e soprattutto ad elevata probabilità), che possa emergere una contestazione di carattere fiscale.

Ciò è quanto accaduto nella sentenza n. 24379 del 2016 in commento, che ha affrontato il caso particolare di una società che ha erogato ai propri amministratori dei **compensi di ammontare pari a 450 mila euro** a fronte di un **fatturato complessivo di 600 mila euro**, laddove peraltro nell'anno precedente gli stessi compensi si erano attestati a 150 mila euro. La tesi difensiva, condivisa dalla CTR, è stata appunto la non possibilità, per il Fisco, di contestare l'ammontare di compenso erogato agli amministratori, dovendo peraltro tener presente che gli stessi avevano sottoposto a tassazione, sul piano personale, i medesimi importi. Questa posizione è stata completamente ribaltata dai giudici di legittimità, che hanno **cassato la sentenza** rinviando a nuova sezione della CTR, posto che la non previsione di limiti all'erogazione di compensi agli amministratori non consente alla società di derogare alle regole basilari di determinazione del reddito d'impresa, in primo luogo l'**inerenza** dei costi sostenuti, da valutare anche in termini di **proporzione, congruità ed adeguatezza** dei costi stessi. In questi termini si esprime la suprema Corte: *"Questo Collegio intende dare continuità alla prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di determinazione del reddito d'impresa, rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa; pertanto la deducibilità dei compensi degli amministratori (...) non implica che l'amministrazione finanziaria sia vincolata alla misura indicata nelle deliberazioni della società, competendo all'ufficio la verifica dell'attendibilità economica di tali dati"*. Dal che discende, continuano i supremi giudici, che non è sufficiente fornire la prova della veridicità del costo sostenuto, ma anche **dimostrare** *"(...) l'inerenza del costo, anche in senso quantitativo, alla produzione di ricavi (...)"*.

In definitiva, è legittima la contestazione, anche parziale, di costi che sembrano **sproporzionati**; spetta invece alla società dimostrare la ragionevolezza del costo sostenuto. Ciò conferma, in maniera inequivocabile, che i comportamenti assunti devono essere sempre coerenti e logici, per consentire un'adeguata difesa in caso di eventuale contestazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminairo di specializzazione

**LE VERIFICHE FISCALI IN AZIENDA** ►►

Bologna Firenze Milano Napoli

## BILANCIO

---

### ***Utilizzabilità della riserva da utili netti su cambi***

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Ad oggi non risultano rare le operazioni di acquisto o vendita di beni o servizi con **prezzi in valuta estera**, le quali comportano l'indicazione a bilancio di **attività o passività monetarie e non monetarie**. Il principio contabile concernente tutto ciò è l'OIC 26, il quale nella sua versione in bozza per la consultazione, redatta conseguentemente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015, richiama l'attenzione anche per quanto attiene la disciplina della **riserva a fronte di utili su cambi**.

Il legislatore civilistico nel [numero 8 bis del comma 1 dell'articolo 2426](#), come modificato, stabilisce che per le attività e passività **monetarie** in valuta:

- l'iscrizione debba avvenire **al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio**;
- vi sia una successiva imputazione degli utili o perdite su cambi a conto economico;
- nell'eventualità di un **utile netto**, questo venga accantonato in una **riserva non distribuibile fino al realizzo**.

Diversamente, l'iscrizione delle attività e passività in valuta **non monetarie** è necessario che avvenga **al cambio vigente al momento del loro acquisto**. Il concetto di "**monetario**" è estrinsecato all'interno del paragrafo 6, il quale definisce le attività e le passività in questione come elementi connessi ad un **futuro diritto di incasso o ad un futuro obbligo di pagamento**. Tra questi importi di denaro in valuta si trovano i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito.

Il previgente testo dell'articolo citato invece stabiliva che: *"le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole"*.

Da una lettura sistematica dei due testi normativi si evince come alle attività e alle passività in valuta sia stata attribuita **un'origine valevole come discrimen** per l'iscrizione a pronti alla data di chiusura dell'esercizio piuttosto che per l'iscrizione al tasso di cambio al momento del loro acquisto.

In particolare, come affermato nell'*incipit* del presente contributo, alla data di chiusura di bilancio e a seguito della conversione di attività e passività monetarie in valuta al tasso di cambio a pronti, vi è, a monte della costituzione della riserva in questione, **un utile netto**, il quale si configura come **il saldo positivo tra utili e perdite non ancora realizzati**. L'utile netto, contribuisce dapprima alla realizzazione del risultato d'esercizio e successivamente è accantonato nella riserva in questione vincolata alla **non distribuibilità**. Si informa che quest'ultima può essere **pari** al risultato economico dell'esercizio quando si verifica che il risultato netto dell'esercizio **è inferiore** all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta.

L'edizione precedente del principio contabile asserisce che il vincolo di non distribuibilità della riserva è stabilito *ad hoc* per **evitare il depauperamento del patrimonio societario** a causa della **matrice valutativa** dell'utile considerato, ovvero configurante **un'entità non realizzata**. Il requisito della "non distribuibilità" permane sulla posta in questione e risulta anche essere l'unico esplicitato. Vengono infatti eliminate le parti del principio dove si specifica:

- *"ferma restando la priorità della sua **destinazione a riserva legale**";*
- *"può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua **iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti**".*

Si noti che l'appendice B dell'OIC 28, principio contabile riguardante il patrimonio netto, fornisce, sempre nell'edizione 2014, disposizioni in ordine all'utilizzo della riserva da utili netti su cambi, ovverosia la **possibilità di utilizzare la stessa per l'aumento nominale del capitale sociale e per la copertura delle perdite**. La tabella riportata nell'attuale OIC 28, precisamente nell'appendice A *"esempi di informativa relativa al patrimonio netto"*, non contiene indicazioni relativamente alla possibilità di utilizzazione delle voci iscritte.

Sulla base di quanto apportato ed eliminato, l'intenzione è senz'altro tesa a delimitare la riserva mantenendo quella rigidità che vieta la distribuzione di **valori non realizzati** e pertanto **non concreti**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

**I NUOVI OIC DEI CREDITI, DEBITI, RIMANENZE, FONDI  
DEL PASSIVO E IMPOSTE**

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**

#### **Goebbels**



Peter Longerich

Einaudi

Prezzo – 44,00

Pagine – 895

Nella vita e nell'orribile modalità della sua morte, Joseph Goebbels è stato uno dei più fedeli accoliti di Hitler. Alla fine, nessuno, nel bunker di Berlino fu più vicino al Führer del suo devoto ministro del Reich per l'Educazione popolare e la Propaganda. Ma come ha potuto il figlio zoppo di un modesto operaio tedesco uscire dall'oscurità fino a diventare il più zelante luogotenente di Hitler e infine il suo successore, da lui personalmente consacrato? In questa pionieristica biografia Peter Longerich ha passato al setaccio tutta la documentazione storica – e le trentamila pagine che costituiscono i diari di Goebbels – per dare una risposta a questa domanda. Primo studioso a utilizzare i diari in un lavoro biografico, Longerich si misura con l'autoritratto che il capo della propaganda nazista ha dato di sé. Coprendo l'arco di trent'anni, i diari delineano il profilo agghiacciante di un uomo che, spinto da un desiderio narcisistico di riconoscimento, ha perseguito con ogni mezzo l'affermazione personale che cercava all'interno del movimento nazionalsocialista, facendosi fautore del suo razzismo virulento. In questo libro Peter Longerich ci mostra come l'affannosa ricerca da parte di Goebbels di una figura paterna carismatica l'abbia condotto inesorabilmente a Hitler, al quale attribuiva poteri quasi divini. Questa esauriente biografia documenta l'ascesa di Goebbels nei ranghi del partito nazista, dove egli divenne presto membro autorevole dell'*inner circle* del Führer, lanciando una campagna brutale di propaganda antisemita. Benché dotato di un controllo quasi dittatoriale sui media – film, radio, stampa e belle arti – il Goebbels di Longerich è un uomo incalzato da



molteplici insicurezze e da un'insaziabile ambizione, sempre invischiato in lotte intestine di potere. In continuo conflitto con i suoi più strenui rivali Hermann Göring e Alfred Rosenberg, egli sostenne senza successo la linea radicale della «guerra totale», mentre prima della disfatta si spese invano per ottenere una pace separata. Questo libro rivela gli aspetti più intimi della vita privata di Goebbels, le sue contraddizioni, i lati più torbidi della sua personalità – la tendenza alla manipolazione come la stucchevole leziosità. Biografia di uno dei peggiori mostri della storia, *Goebbels* consegna uno sguardo nuovo sul modo in cui il messaggio nazista venne concepito, alimentato e disseminato. Ritratto a tinte forti dell'uomo che sta dietro a tale messaggio, questo volume è sicuramente un testo oggi imprescindibile per storici e studiosi dell'Olocausto.

## **I tragediatori**



Francesco Forgione

Rubbettino

Prezzo – 14,00

Pagine – 128

---

L'Antimafia dei tragediatori è scoperta. È finita. Chi sono, da dove vengono e perché stanno crollando le icone e i «miti» dell'Antimafia. Imprenditori, giornalisti, magistrati, associazioni sono travolti da inchieste giudiziarie e dalla questione morale. Hanno costruito carriere, accumulato potere, fatto affari. Nei salotti televisivi e sui giornali erano i nuovi eroi. Sempre pronti a dividere il mondo tra buoni e cattivi, puliti e collusi. Per anni sono stati intoccabili: o con loro o con la mafia. Una trasfigurazione della realtà nella quale si perde il confine tra mafia e antimafia. È una storia che viene da lontano con risvolti politici e sociali e per la prima volta è raccontata da un protagonista in maniera diretta, senza ipocrisia e omertà.

**Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno**





Ella Berthoud, Susan Elderkin

Sellerio

Prezzo – 18,00

Pagine – 740

Si può curare il cuore spezzato con Emily Brontë e il mal d'amore con Fenoglio, l'arroganza con Jane Austen e il mal di testa con Hemingway, l'impotenza con *Il bell'Antonio* di Vitaliano Brancati, i reumatismi con il *Marcovaldo* di Italo Calvino, o invece ci si può concedere un massaggio con Murakami e scoprire il romanzo perfetto per alleviare la solitudine o un forte tonico letterario per rinvigorire lo spirito. Questo suggeriscono le ricette di un libro di medicina molto speciale, un vero e proprio breviario di terapie romanzesche, antibiotici narrativi, medicamenti di carta e inchiostro, ideato e scritto da due argute e coltissime autrici inglesi e adattato per l'Italia da Fabio Stassi, e che oggi viene presentato in una nuova edizione accresciuta con circa trenta nuove ricette delle autrici e altrettante del curatore italiano. Se letto nel momento giusto un romanzo può davvero cambiarci la vita, e questo prontuario è una celebrazione del potere curativo della letteratura di ogni tempo e paese, dai classici ai contemporanei, dai romanzi famosissimi ai libri più rari e di culto, di ogni genere e ambizione. Queste ricette per l'anima e il corpo, scritte con passione, autorevolezza ed elegante umorismo, propongono un libro e un autore a rimedio di ogni nostro malanno, che si tratti di raffreddore o influenza, di un dito del piede annerito da un calcio maldestro o di un severo caso di malinconia. Le prescrizioni raccontano le vicende e i personaggi di innumerevoli opere, svelano aneddoti, tratteggiano biografie di scrittori illustri e misconosciuti, in un invito ad amare la letteratura che ha la convinzione di poter curare con efficacia ogni nostro acciaccio. Non mancano consigli per guarire le idiosincrasie tipiche della lettura, come il sentirsi sopraffatti dal numero infinito di volumi che ci opprimono da ogni scaffale e libreria, o il vizio apparentemente insanabile di lasciare un romanzo a metà.

**Il segreto delle gemelle**



Elisabetta Gnone

Salani editore

Prezzo – 14,90

Pagine – 228

---

Oak è un villaggio magico e antico nascosto fra le pieghe di un tempo immortale. A volerlo cercare, bisognerebbe viaggiare fra gli altopiani scozzesi e le brughiere normanne, nelle valli fiorite della Bretagna, tra i verdi prati irlandesi e le baie dell'oceano. Il villaggio è abitato da creature magiche e uomini senza poteri, ma è difficile distinguere gli uni dagli altri, poiché maghi, streghe e cittadini comuni abitano le case di pietra da tanto di quel tempo che ormai nessuno fa più caso alle reciproche stranezze e tutti si somigliano un po'. A parte le fate, che sono molto piccole, luminose e... volano. Questa storia è raccontata da una di loro e narra l'avventura straordinaria di due sorelle gemelle, Vaniglia e Pervinca...

## Il respiro del vino



Luigi Moio

Mondadori

Prezzo – 26,00

Pagine – 504

Vi parlerò di quel profumo coinvolgente, di quel suo respiro trattenuto, al quale è impossibile opporre resistenza, che anticipa tutto ciò che si sente in bocca subito dopo aver avvicinato il bicchiere alle labbra. Di quel profumo che può essere un effetto del sole di un'alba radiosa o delle nuvole che precedono la pioggia. Di quel profumo che forse è l'aspetto sensoriale più straordinario del vino, perché è anche il linguaggio della sua composizione, della sua storia, delle sue tradizioni, dei territori in cui nasce e dei microclimi che ne accarezzano i giorni. Il vino è la sintesi sorprendente dei profumi di tutto ciò che ci circonda, perché ha nella sua natura più profonda le tracce della terra, dei fiori, dei frutti, delle spezie, del mare, della montagna, del vento, della luce e di tante altre cose che nobilmente rappresenta. L'atto iniziale di chiunque si avvicini al vino è infatti quello di portare il calice al proprio naso per sentirne il profumo, roteando delicatamente il bicchiere, affinché il vino in esso contenuto, simile alla Terra che ruota intorno al proprio asse, possa sprigionare la sua intimità olfattiva. Da quando esiste l'uomo, nella sua cultura gastronomica non c'è altra bevanda o cibo che preveda questo meraviglioso rituale di incontro tra sensibilità, natura ed emozione. È una gestualità mitica, quella legata al vino, che con la sua delicatezza ci aiuta a riappropriarci del nostro tempo e del nostro equilibrio interiore. Sarò certamente felice, perciò, se voi gentili lettori, arrivati all'ultima pagina, riporrete soddisfatti e arricchiti questo mio libro e un attimo dopo vi lascerete prendere dalla curiosità di stappare un'ottima bottiglia del vino che preferite per scoprire l'invitante e meraviglioso mondo di profumi che vi è racchiuso.